

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1713 DEL 16/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO UNICO DELL'U.L.SS. N. 4 ALTO VICENTINO. CAPITOLATO PRESTAZIONALE 8.04 "SERVIZIO ENERGIA TERMICA ELETTRICA COGENERAZIONE". APPROVAZIONE ACCORDO "SERVIZIO GESTIONE CALORE SEDI ESTERNE. FORMULA DI RIVALUTAZIONE DEL CANONE ENERGIA TERMICA".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1572/22

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 626 del 27.09.2007, veniva aggiudicata alla Società Summano Sanità Scarl (oggi SUMMANO SANITA' SpA - Concessionario) la Concessione avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Nuovo Ospedale Unico dell'ULSS n. 4 "Alto Vicentino" (ora Azienda ULSS n.7 Pedemontana - Concedente), nonché la gestione dei servizi non sanitari del Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'ULSS 4 Alto Vicentino;
- in data 12.11.2007, l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" (ora Azienda ULSS n. 7 Pedemontana) ha stipulato con la Summano Sanità SpA il Contratto di Concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'U.L.SS. 4 Alto Vicentino";
- con deliberazione n. 469 del 21.05.2015 è stato preso atto che la data di avvio della fase di gestione del Contratto di Concessione è il 18.02.2012 e dalla stessa decorrono tutte le tempistiche previste nel contratto stesso;

Visto che:

- l'art. 20.4 del Contratto di Concessione dispone che il canone relativo al servizio di gestione calore e fornitura energia sia revisionato annualmente con le modalità previste nello specifico capitolato prestazionale 8.04 "servizio energia termica elettrica e cogenerazione (punto 8.04.13 "Adeguamento Corrispettivo e Revisione");
- nel corso dell'esecuzione del contratto sono emerse alcune problematiche nell'applicazione della formula di revisione di cui al punto 8.04.13 "Adeguamento Corrispettivo e Revisione" del citato Capitolato, in relazione al servizio energia termica fornito presso le sedi esterne individuate al punto 8.04.11 del medesimo Capitolato;
- a seguito di un complesso ed articolato contraddittorio tecnico (vedasi, fra le altre, la nota della Concedente prot. 16261 del 21.04.2015 e la nota del Concessionario prot. 949-2015 del 06.08.2015, in data 06.08.2015 prot. 33066), è stata definita una proposta di accordo per la determinazione del canone e del meccanismo di revisione dello stesso, relativamente alla componente "energia termica" del riscaldamento delle sedi esterne, servizio ricompreso nel Contratto di Concessione;
- a fare data dal 01.01.2015, il canone inerente il servizio in questione, di comune accordo tra Concedente e Concessionario, è stato revisionato secondo quanto preliminarmente definito in sede di contraddittorio tecnico, nelle more della definizione formale della clausola revisionale in questione e della corresponsione del saldo per le annualità 2012, 2013 e 2014 (ad oggi non ancora corrisposto);

Considerato che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1722 del 14.10.2021 è stato approvato il testo di accordo transattivo tra l'Azienda ULSS7 Pedemontana e Summano Sanità SpA, inerente analogo tematica relativa alla clausola revisionale del canone per il servizio energia termica e servizio energia elettrica forniti presso l'Ospedale Alto Vicentino, di cui al punto 8.04.13 "Adeguamento Corrispettivo e Revisione" del Capitolato Prestazionale 8.04 del Contratto di Concessione;

- il punto 5, ultima parte, dell'accordo transattivo approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1722 del 14.10.2021 e sottoscritto in data 14.10.2021 dispone che «per ciò che riguarda la definizione delle integrazioni relative alle sedi esterne di cui all'art. 8.04.11 del capitolato prestazionale 8.04, sulla scorta delle intese intercorse con la proposta aziendale prot. 16261/8.10 in data 21.04.2015 e con nota di riscontro prot. 949-2015 in data 06.08.2015 da parte di Summano Sanità e relativa nota allegata prot. D50786.94.LD.pm in data 05.08.2015 della ditta Gemmo spa, si provvederà con successivo e separato atto»;
- il punto 8.04.13 del Capitolato allegato al Contratto risulta riferito a tutto il Capitolato 8.04 "Servizio energia termica, elettrica e cogenerazione" (quindi sia per l'Ospedale Alto Vicentino sia per le Sedi Esterne), è logico ed opportuno proporre una metodica di soluzione delle problematiche relative alla clausola revisionale inerente il servizio energia termica fornita presso le Sedi Esterne, analoga a quanto proposto per la soluzione delle problematiche relative alla clausola revisionale per il servizio energia termica ed energia elettrica presso l'Ospedale Alto Vicentino (definita con l'accordo transattivo di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1722 del 14.10.2021 sopra citata);
- pertanto, in ottica di composizione unitaria della tematica relativa alla "clausola revisionale energia del Contratto di Concessione" ed al fine di formalizzare le risultanze del contraddittorio tecnico inerente la determinazione del canone e del meccanismo di revisione dello stesso, relativamente alla componente "energia termica" del riscaldamento delle Sedi Esterne, è stata quindi condivisa con Summano Sanità Spa una bozza di accordo, come da testo allegato alla presente proposta e di questa parte integrante e sostanziale, che in sintesi prevede:
 - il pagamento di quanto dovuto a saldo per gli anni 2012-2014 dalla Concedente al Concessionario, pari ad € 352.494,56, al netto di IVA, a seguito della rivalutazione dei canoni di energia termica sedi esterne;
 - la rinuncia, da parte di Summano Sanità SpA, sia agli interessi moratori sia agli interessi legali relativamente alle sopra citate somme;
 - la presa d'atto dell'integrazione della clausola di revisione dei prezzi di cui al combinato disposto dell'art. 20.4 del Contratto di Concessione e dell'art. 8.04.13.1 del capitolato prestazionale 8.04, come definito in sede di contraddittorio tecnico (note del Concedente prot. 16261 del 21.04.2015 e del Concessionario prot. 949-2015 del 06.08.2015);

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il testo condiviso dell'accordo tra l'Azienda ULSS7 Pedemontana e Summano Sanità SpA, relativo al "Contratto di concessione di lavori pubblici per la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino. Capitolato Prestazionale 8.04 – Servizio energia termica elettrica cogenerazione. Punto 8.04.11 "Servizio gestione calore sedi esterne". Formula di rivalutazione del canone energia termica", allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- dare atto che l'importo complessivo di € 429.563,83 (IVA inclusa) è già stato contabilizzato tra i costi nei conti economici consuntivi degli anni 2012-2013-2014;
- demandare la tempestiva esecuzione dell'accordo, una volta perfezionato, alle UUOCC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Contabilità e Bilancio, ciascuno per le rispettive competenze;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare il testo condiviso dell'accordo tra l'Azienda ULSS7 Pedemontana e Summano Sanità SpA, relativo al "Contratto di concessione di lavori pubblici per la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino. Capitolato Prestazionale 8.04 – Servizio energia termica elettrica cogenerazione. Punto 8.04.11 - Servizio gestione calore sedi esterne -. Formula di rivalutazione del canone energia termica", allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, che in sintesi prevede:
 - il pagamento di quanto dovuto a saldo per gli anni 2012-2014 dalla Concedente al Concessionario, pari ad € 352.494,56, al netto di IVA, a seguito della rivalutazione dei canoni di energia termica sedi esterne;
 - la rinuncia, da parte di Summano Sanità SpA, sia agli interessi moratori sia agli interessi legali relativamente alle sopra citate somme;
 - la presa d'atto dell'integrazione della clausola di revisione dei prezzi di cui al combinato disposto dell'art. 20.4 del Contratto di Concessione e dell'art. 8.04.13.1 del capitolato prestazionale 8.04, come definito in sede di contraddittorio tecnico (note del Concedente prot. 16261 del 21.04.2015 e del Concessionario prot. 949-2015 del 06.08.2015);
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 429.563,83 (IVA inclusa) è già stato contabilizzato tra i costi nei conti economici consuntivi degli anni 2012-2013-2014;
4. di demandare la tempestiva esecuzione dell'accordo, una volta perfezionato, alle UUOCC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Contabilità e Bilancio, ciascuno per le rispettive competenze;
5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022

Atto stipulato in modalità elettronica

Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa

C.F./P.I. 00913430245

Oggetto: Contratto di concessione di lavori pubblici per la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino. Capitolato Prestazionale 8.04 – Servizio energia termica elettrica cogenerazione. Punto 8.04.11 “Servizio gestione calore sedi esterne”. Formula di rivalutazione del canone energia termica.

tra

- l'**Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”** con sede in Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti 40 C.F./P.IVA 00913430245 nella persona del direttore generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 4.5.1967, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’Azienda,

e

- la **ditta Summano Sanità SpA** di Santorso (VI) - P.IVA 03424360240, nella persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Luca Romè, domiciliato per la carica presso la sede sociale in via Garziere 42, Santorso, Vicenza,

PREMESSO

- Con deliberazione del Direttore Generale n. 626 del 27.09.2007, veniva aggiudicata alla Società Summano Sanità Scarl oggi SUMMANO SANITA’ spa, la Concessione avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Nuovo Ospedale Unico dell’U.L.S.S. n.4 “Alto Vicentino” (ora Azienda ULSS n.7 Pedemontana), nonché la gestione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’ULSS 4 Alto Vicentino;

- In data 12.11.2007, l’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” ha stipulato con la Summano Sanità SpA il Contratto di Concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione del “Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’U.L.SS.

— 4 Alto Vicentino”;

- Con deliberazione n. 469 del 21.05.2015 è stato preso atto che la data di avvio della fase di gestione del Contratto di Concessione è il 18.02.2012 e dalla stessa decorrono tutte le tempistiche previste nel contratto stesso;

- L'art. 20.4 del Contratto di Concessione dispone che il canone relativo al servizio di gestione calore e fornitura energia sia revisionato annualmente con le modalità previste nello specifico capitolato prestazionale 8.04 “servizio energia termica elettrica e cogenerazione”;

- Nel corso dell’esecuzione del contratto sono emerse difficoltà applicative della formula di revisione di cui al citato Capitolato;

- Relativamente al punto 8.04.13 “Adeguamento Corrispettivo e Revisione” del Capitolato Prestazionale 8.04 del contratto di concessione dell’Ospedale Alto Vicentino, in relazione al servizio energia termica **fornito presso le sedi esterne** individuate al punto 8.04.11 del medesimo Capitolato, la Concedente Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino (ora Azienda ULSS n. 7 Pedemontana) ed il Concessionario Summano Sanità SpA hanno avviato un complesso ed articolato contraddittorio tecnico attraverso plurimi incontri, approfondimenti tecnico-giuridici, scambi di corrispondenza di cui in particolare: nota Concedente prot. 16261 del 21.04.2015 e nota Concessionario prot. 949-2015 del 06.08.2015, pervenuta in data 06.08.2015 prot. 33066, con le quali è stata definita una proposta di accordo per la determinazione del canone e del meccanismo di revisione dello stesso relativamente al riscaldamento delle sedi esterne;

- A fare data dal 01.01.2015 il canone inerente il servizio in questione è stato revisionato (con riferimento all’anno) secondo quanto preliminarmente definito nella proposta di accordo sopra citata;

- Relativamente ai canoni pregressi 2012-2015, nel contesto della proposta di accordo sopra citata (nota Concedente prot. 16261 del 21.04.2015 e nota Concessionario prot. 949-2015

del 06.08.2015, pervenuta in data 06.08.2015 prot. 33066), è stata:

- definita “l’incidenza” delle strutture interessate dal servizio (incidenza percentuale di ogni sede esterna rispetto al totale del servizio);

- modificata la formula di revisione del canone prevista nel Capitolato Prestazionale 8.04 del contratto di concessione;

- definito l’importo del servizio, al netto di IVA, relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, così come di seguito rappresentato:

- anno 2012 (dal 18.05.2012): € 348.852,46,

- anno 2013: € 574.560,00,

- anno 2014: € 568.103,50;

- anno 2015: € 439.974,36;

rispetto ai valori annuali già oggetto di liquidazione al netto di IVA (nelle more della definizione della clausola revisionale in questione e con riferimento all’art. 19.5 del contratto di concessione), così come di seguito rappresentato:

- anno 2012 (dal 18.05.2012): € 265.645,55,

- anno 2013: € 435.397,34,

- anno 2014: € 437.978,61;

- anno 2015€ 439.974,77;

- Relativamente al punto 8.04.13 “Adeguamento Corrispettivo e Revisione” del Capitolato Prestazionale 8.04 del contratto di concessione dell’Ospedale Alto Vicentino, in relazione al servizio energia termica ed al servizio energia elettrica **forniti presso l’Ospedale Alto Vicentino**, l’Azienda ULSS7 Pedemontana e Summano Spa, in data 14.10.2021, hanno sottoscritto un accordo cui le parti hanno definito le modalità da osservare per dare esecuzione al lodo definitivo in esito ad arbitrato ANAC n. 3/2019RGA, che tra l’altro ha stabilito che la clausola revisionale dei corrispettivi per i vettori energetici deve essere

integrata con l'applicazione dei dati relativi all'indice NIC 04510 Energia Elettrica e con

l'indice 04521 Gas Naturale e di Città assumendo - per entrambi i servizi - quale anno di

riferimento l'anno 2005, precisando che per il servizio fornitura energia elettrica il predetto

indice va applicato al 100% mentre per il servizio gestione calore il predetto indice va

applicato nella percentuale dell'80% con applicazione per il restante 15% e 5% dei

parametri revisionali legali al costo della manodopera e dei materiali;

- In analogia a quanto convenuto relativamente alla clausola revisionale dei corrispettivi per i

vettori energetici forniti presso l'Ospedale Alto Vicentino, anche per la clausola di

revisione del canone inerente il servizio energia termica **fornito presso le sedi esterne**

individuate al punto 8.04.11 del medesimo Capitolato (in quanto il punto 8.04.13 risulta

comune a tutto il Capitolato 8.04 "Servizio energia termica, elettrica e cogenerazione"),

l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (Concedente) e la ditta Summano Sanità SpA

(Concessionario) intendono addivenire ad una determinazione definitiva conformandola

alla proposta di accordo sopra citata;

CIO' PREMESSO

fra le Parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna a corrispondere, per il periodo 2012 - 2015,

l'importo di € 352.494,56, al netto di IVA, relativamente all'importo totale risultante dalla

differenza tra il corrispettivo contrattuale aggiornato al servizio energia termica per le sedi

esterne, con applicazione dei dati relativi all'indice NIC 04530 Gasolio per riscaldamento, e

l'importo liquidato dall'ULSS 7 Pedemontana, così suddiviso:

- anno 2012: € 83.207,01,

- anno 2013: € 139.162,66,

- anno 2014: € 130.124,89,

- anno 2015: € 0,00,

2. La società Summano Sanità SpA si impegna, per la quota residuale tra l'ammontare delle fatture emesse e gli importi complessivamente pagati, comprensivi anche delle somme di cui al punto che precede, ad emettere specifiche note di credito, per l'importo complessivo di € 321.684,48, (IVA esclusa art. 26 comma 3 DPR 633/72)

3. Le parti convengono che la clausola del contratto di concessione di cui al combinato disposto dell'art. 20.4 del Contratto di concessione (che dispone che il canone relativo al servizio di gestione calore e fornitura energia sia adeguato con le modalità previste nello specifico Capitolato prestazionale 8.04 "servizio energia termica elettrica e cogenerazione") e dell'art. 8.04.13.1 del Capitolato prestazionale 8.04, debba essere integrata, relativamente all'aggiornamento del corrispettivo relativo al **servizio energia termica per le sedi esterne**, nel senso che «il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice NIC 04530 Gasolio per riscaldamento, assumendo, quale anno di riferimento, l'anno 2011, precisando che, per il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio gestione calore in questione, il predetto indice NIC 04530 Gasolio per riscaldamento sarà applicato nella percentuale dello 80%, con applicazione, per il restante 20%, del parametro revisionale legato al costo della manodopera»; pertanto, per effetto delle statuizioni del presente contratto, il capitolato Servizio Energia Termica sopra richiamato, come integrato ed aggiornato dalla clausola revisionale introdotta dal presente contratto, diverrà allegato facente parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione ed avrà effetto a partire dal calcolo relativo all'anno 2021 compreso e per l'intera durata della Concessione. Resta inteso fin da ora che, qualora nel corso della durata della Concessione, per qualsiasi ragione, il suddetto indice di riferimento non venisse più pubblicato/aggiornato, le parti, in buona fede, si ritroveranno, entro tre mesi dalla data di cessazione della pubblicazione, per individuare un indice alternativo in

sostituzione/integrazione che, per tipologia, risulti correlato/rappresentativo/indicativo dell'andamento del costo dell'energia "Gasolio per riscaldamento", sottostante la parte di servizio oggetto di revisione.

4. Le parti convengono che la liquidazione dell'importo complessivo relativo al punto 1 del presente atto, inerente il periodo 2012 - 2015, avverrà entro 45 giorni dalla firma dello stesso e comunque ad avverta ricezione delle note di accredito di cui al punto 2. Nel caso di ritardato pagamento rispetto alla data sopra indicata, saranno dovuti gli interessi da calcolare secondo quanto previsto dall'art. 19.7 del Contratto di Concessione.

5. Con la sottoscrizione del presente atto, Summano Sanità SpA rinuncia a ogni altra richiesta domanda o pretesa relativa all'applicazione dell'istituto della revisione prezzi, in relazione ai canoni di cui al servizio energia termica **fornito presso le sedi esterne** anni 2012-2015 nell'ambito del Contratto di Concessione dell'Ospedale Alto Vicentino; rinuncia altresì, alla richiesta di eventuali interessi legali e moratori, ad oggi maturati e maturandi rispetto ai corrispettivi da versarsi al Concessionario per il servizio di gestione energia termica **fornito presso le sedi esterne**, nella loro determinazione precedente, contemporanea e futura rispetto alla data della stipulazione del presente atto; accetta la determinazione della clausola revisionale come definita al precedente art. 3, da applicarsi ai canoni del servizio energia termica **fornito presso le sedi esterne**.

6. Le parti convengono che i servizi energia saranno, al pari degli altri servizi oggetto di Concessione, sottoposti a procedura di Market Test (MT) in conformità con il disciplinare regolante la procedura di MT condiviso tra le medesime parti.

7. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Parte II del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131).

Il presente atto viene sottoscritto con firma elettronica disgiunta, rilevando ai fini della data di sottoscrizione la data dell'ultima firma digitale.

P. l'Azienda U.L.S.S. nr. 7 "Pedemontana" - - f.to con firma digitale

P. la ditta Summano Sanità SpA - - f.to con firma digitale